

Regolamento Cai Liguria 2020

**approvato in ARD LPV in data 8-11-2020
con modalità teleconferenza**

SOMMARIO

Art. 1	Finalità
Art. 2	Sede e recapiti
Art. 3	Assemblea regionale dei delegati – preparazione
Art. 4	Assemblea regionale dei delegati - funzionamento
Art. 5	Assemblea interregionale di area LPV
Art. 6	Commissione verifica poteri
Art. 7	Attribuzione e rinnovo dei consiglieri
Art. 8	Funzionamento del CDR
Art. 9	Comitato di presidenza
Art. 10	Segretario
Art. 11	Tesoriere
Art. 12	Collegio regionale dei revisori dei conti ovvero organo di controllo
Art. 13	Collegio dei Probiviri
Art. 14	Comitato elettorale regionale
Art. 15	Regolamento di area LPV
Art. 16	Regolamento organi tecnici interregionali
Art. 17	Sportello della Montagna
Art. 18	Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali
Art. 19	Condizioni di eleggibilità e ineleggibilità alle cariche sociali
Art. 20	Incompatibilità fra le cariche sociali
Art. 21	Decorrenza e durata delle cariche sociali
Art. 22	Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato
Art. 23	Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 – Finalità

1. Il Club alpino italiano – Regione Liguria (CAI Liguria) per conseguire i fini istituzionali:
 - a) indirizza le attività delle sezioni del CAI Liguria per il coordinato conseguimento di obiettivi comuni;
 - b) coordina e cura le iniziative e le attività di comune interesse delle sezioni facenti parte del CAI Liguria;
 - c) favorisce la costituzione delle reti e dei coordinamenti locali di sezioni;
 - d) si rapporta con altri enti territoriali operanti su un territorio comune a più sezioni, qualora non esista un coordinamento formalizzato fra tutte le sezioni interessate;
 - e) fornisce alle sezioni del CAI Liguria ogni forma di collaborazione e sostegno utili al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il CAI Liguria opera quale Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritto al Registro degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Art. 2 – Sede e recapiti

1. Il CDR fissa, secondo opportunità, sede e recapiti del CAI Liguria.

Art. 3 – Assemblea regionale dei delegati – preparazione

1. In previsione di una ARD il segretario prepara il calendario degli adempimenti.
2. L'ARD si svolge nella località e alla data stabilite dal CDR, ma non più di due volte consecutive nella stessa località;
3. Il CDR delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;
4. Il collegio dei revisori o l'organo di controllo o le singole sezioni possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno della ARD ordinaria; la richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nome del relatore, deve pervenire al CDR sessanta giorni prima della data prevista.
5. La gestione dell'ARD è basata sulle procedure informatiche della Sede Centrale del CAI alle quali si rimanda.
6. I nomi dei delegati di diritto ed elettivi sono registrati dalle sezioni nel sistema informatico nei tempi e con le modalità stabilite
7. Il PR convoca l'ARD per via informatica almeno 15 giorni prima della data fissata indicando gli argomenti e le votazioni all'OdG, la località, la data, l'orario delle operazioni di verifica poteri e di inizio della ARD. Il testo della convocazione e la documentazione relativa agli argomenti da trattare sono pubblicati sul sito del CAI Liguria
8. Il CDR provvede all'organizzazione dell'ARD anche con l'aiuto locale di una sezione che ne abbia fatta esplicita richiesta.
9. Sono invitati gli ex presidenti generali e i componenti del CCIC, del CDC e del collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti a sezioni di area LPV, i presidenti regionali di CNSAS, AGAI e CAAI, i componenti dell'organo di controllo, i quali possono intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, ma-senza diritto di voto.
10. Sono invitati senza diritto di voto i presidenti degli OTTO LPV per illustrare l'attività annuale svolta dagli OTTO.
11. In caso di necessità il CDR può indire l'ARD regionale in teleconferenza. In tal caso le votazioni inerenti le persone possono svolgersi solo con sistemi idonei a garantire la segretezza del voto.

Art. 4 – Assemblea regionale dei delegati – funzionamento

1. La ARD è validamente costituita qualunque sia il numero di delegati – presenti di persona o per delega – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dell'ordinamento del CAI Liguria.
2. Ogni ARD validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della ARD ne dichiara chiusi i lavori.
3. Ciascun delegato, sia di diritto sia elettivo, può partecipare alla ARD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione cui appartiene o di altra sezione del CAI Liguria fino a un massimo di tre. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione anche da un delegato di altra sezione del CAI Liguria.
4. Il delegato deve registrarsi al tavolo della verifica dei poteri presentando il tagliando personale e delle eventuali deleghe, generati dal sistema informatico; riceve le schede convalidate e quanto necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della ARD.
5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata prevista per l'adozione e la modifica dello statuto del CAI Liguria.
6. L'ARD può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con la convocazione.
7. Il verbale dell'ARD approvato è inserito nel libro delle assemblee e inviato all'archivio interregionale LPV presso la sezione di Chivasso (TO).

Art. 5 – Assemblea interregionale di area LPV

1. La ARD di area LPV (ARD-LPV) è indetta congiuntamente dai tre CDR secondo quanto previsto per le ARD, con i dovuti adattamenti.
2. L'ARD-LPV è convocata dal Presidente del GR ospitante con firma congiunta dei colleghi di area.
3. La gestione dell'ARD-LPV è basata sulle procedure informatiche della Sede Centrale CAI, analogamente all'ARD, con i dovuti adattamenti.
4. Il CDR del GR ospitante provvede all'organizzazione d'intesa con gli altri CDR.
5. Il segretario del GR ospitante provvede agli adempimenti specifici di segreteria e all'invio della convocazione, d'intesa con i colleghi di area.
6. Il CER del GR ospitante provvede agli adempimenti specifici di verifica delle candidature e di proclamazione degli eletti, d'intesa con i colleghi di area.

Art. 6 – Commissione verifica poteri

1. Il CDR nomina, almeno quindici giorni prima della ARD, la commissione di verifica dei poteri della quale fanno parte un componente del collegio dei revisori dei conti o dell'organo di controllo, un componente del CDR e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'ARD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti o dell'organo di controllo, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo componente del CDR.
2. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati.
3. Nel caso di ARD di area LPV é competente il CDR del GR ospitante.

Art. 7 – Attribuzione e rinnovo dei consiglieri

1. La Liguria è suddivisa in tre aree con riferimento alla sua linea di costa: Ponente (da Ventimiglia a Varazze); Centro (da Cogoleto a Camogli); Levante (da Santa

Margherita Ligure a Sarzana). A ciascuna area sono attribuiti due consiglieri eletti dai delegati delle sezioni ricadenti nell'area, per un totale di sei; i restanti due consiglieri sono eletti dai delegati dell'intera regione su lista unica.

2. Il rinnovo parziale del CDR previsto dallo statuto si compie rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: il primo anno, contestualmente all'elezione del PR, si eleggono i due consiglieri su base regionale; nei due anni successivi si eleggono un consigliere per area e per anno

Art. 8 – Funzionamento del CDR

1. Le sedute del CDR si svolgono con cadenza almeno trimestrale sulla base di un programma annuale e comunque ogni qualvolta il PR lo ritenga necessario; il CDR si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro componenti del CDR, ovvero dal collegio regionale dei revisori dei conti o dall'organo di controllo.
2. Il segretario invia la convocazione per posta elettronica almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno e la documentazione relativa.
3. Il PR può invitare chi ritenga utile alla trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.
4. Il presidente dichiara validamente costituita la seduta del CDR dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; ogni seduta validamente costituita rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente ne dichiara chiusi i lavori.
5. Le votazioni sono effettuate con voto palese per alzata di mano; se riguardano persone fisiche devono essere effettuate esclusivamente con voto segreto utilizzando le schede predisposte dal segretario.
6. Le votazioni e le deliberazioni del CDR sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto; il presidente proclama l'esito.
7. Il verbale è approvato nella riunione successiva. Il CDR, prima della conclusione della riunione, può stabilire con votazione a maggioranza l'approvazione del relativo verbale per posta elettronica.
8. Le sedute del CDR possono svolgersi in teleconferenza quando il PR lo ritenga opportuno. Su base annua il numero di riunioni in teleconferenza non può superare quello delle riunioni normali. La convocazione, il verbale e le modalità di svolgimento e di votazione avvengono come previsto nelle riunioni normali. Nelle riunioni in teleconferenza le votazioni inerenti le persone possono svolgersi solo con sistemi idonei a garantire la segretezza del voto

Art. 9 – Comitato di Presidenza

1. Il PR e i due vicepresidenti costituiscono il Comitato di Presidenza (CdP). Il CdP può deliberare su questioni urgenti all'unanimità, ferme restando le prerogative del PR.
2. Il CdP è convocato via posta elettronica dal PR almeno tre giorni prima della seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno. Il CdP può svolgersi in teleconferenza.
3. Alle riunioni del CdP partecipa il segretario che provvede alla verbalizzazione; il verbale approvato è inviato sollecitamente ai componenti del CDR.
4. Il verbale del CdP è soggetto a ratifica del CDR nella prima seduta utile.

Art. 10 – Segretario

1. Il segretario assolve le seguenti funzioni specifiche, secondo le indicazioni del PR:
 - a. redige, inoltra e conserva i verbali del CDR e del CdP;
 - b. inoltra e conserva i verbali delle ARD.

- c. conserva e aggiorna l'archivio del CAI Liguria
- d. conserva e aggiorna le composizioni degli organi e le scadenze delle cariche e delle designazioni afferenti al CAI Liguria;
- e. coordina congiuntamente alla sezione ospitante l'organizzazione dell'ARD;
- f. si coordina per gli aspetti interregionali e di segreteria LPV con gli omologhi segretari dei GR di area;
- g. gestisce le richieste dei soci di esaminare i libri sociali

Art. 11 – Tesoriere

1. Il tesoriere assolve le seguenti funzioni specifiche secondo le indicazioni del PR:
 - a. amministra il patrimonio e le risorse economiche del CAI Liguria con i programmi informatici adottati dal CDR;
 - b. predispose la bozza di bilancio consuntivo sottoponendolo alla approvazione del CDR.
 - c. conserva la documentazione contabile del CAI Liguria.

Art. 12 – Collegio regionale revisori dei conti o organo di controllo

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti o l'organo di controllo stabilisce forme di autodisciplina qualora lo ritenga necessario per una più proficua organizzazione.

Art. 13 – Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, in forma regionale o interregionale LPV come da decisioni assembleari, è organo di giudicante di primo grado e opera in conformità ai regolamenti *Disciplinare* e *Per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e provvedimenti* del CAI.
2. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti; se in forma interregionale, ogni GR esprime un componente effettivo e uno supplente.
3. I componenti effettivi a rotazione e in ordine alfabetico assumono l'incarico annuale di coordinare i lavori del collegio

Art. 14 – Comitato elettorale regionale

1. Il Comitato Elettorale Regionale (CER) è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali e proclama gli eletti.
2. È composto da tre componenti che a rotazione e in ordine alfabetico assumono l'incarico annuale di coordinare i lavori del CER.
3. Il CER opera in analogia a quanto previsto per il Comitato Elettorale dell'AD (CE); per gli aspetti interregionali si raccorda con gli omologhi comitati dei GR di area.

Art. 15 – Regolamento di area LPV

1. Specifico regolamento per il funzionamento dell'area LPV – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – disciplina tutti gli aspetti istituzionali, economici, di segreteria e di interesse interregionale per l'area Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta.

Art. 16 – Regolamento organi tecnici interregionali

1. Specifico regolamento per il funzionamento degli organi tecnici territoriali operativi di Area LPV (OTTO LPV) – redatto a cura dei CDR interessati e adottato dalle ARD con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati – definisce le modalità di funzionamento in tema di: composizione; nomi-

na dei componenti; regole di convocazione e funzionamento interno; definizione degli obiettivi e approvazione dei programmi; finanziamenti e loro ripartizione; rendiconti e controlli dei CDR e dei Revisori.

2. La gestione da parte degli OTTO degli albi dei qualificati sezionali è basata sulla piattaforma della sede centrale.

Art. 17 – Sportello della Montagna

1. Lo sportello della montagna è la struttura informativa del CAI Liguria verso soci e non soci. Costituito nel 1999 dalla Sezione Ligure Genova, che lo ha gestito per anni in accordo con la Provincia di Genova, lo sportello è ora patrimonio del CAI Liguria.
2. Lo sportello è gestito direttamente dal CDR e opera su scala regionale in collaborazione con la Regione Liguria e altri enti territoriali. È strutturato con una componente fisica presso la sede e una componente informatica sul WEB.

Art. 18 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il CDR trasmette a tutte le sezioni almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della ARD ordinaria l'elenco dei componenti in scadenza degli organi centrali, incluso il CE, e degli organi del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici, stabilendo il termine perentorio entro il quale le candidature dovranno pervenire al segretario.
2. Le proposte di candidatura sono libere e sono avanzate dall'interessato o da altri con le modalità stabilite dall'ordinamento CAI; le candidature per gli organi tecnici seguono le procedure previste dal Regolamento per gli organi tecnici centrali e territoriali.
3. Il CDR predispose le relative schede di votazione con l'indicazione dei nomi dei candidati – disposti in ordine alfabetico – predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e gli eventuali presentatori. Il voto per la designazione o per l'elezione alle cariche sociali è espresso con voto segreto da ciascun delegato
 - a. apponendo una croce a fianco del nome del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
 - b. scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nome di altro socio non designato ufficialmente; il nome scritto deve individuare senza possibilità di dubbio il socio che il delegato intende votare.
4. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nomi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.
5. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; sono conteggiate a solo scopo statistico le schede bianche e nulle.
6. Le designazioni per essere valide devono ottenere il voto della maggioranza dei votanti della ARD. Se ciò non si verifica, per le elezioni a carica singola, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
7. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale delle schede scrutinate. Essi devono far pervenire l'auto-certificazione ed il curriculum al CER entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità

Art. 19 – Condizioni di eleggibilità e ineleggibilità alle cariche sociali

1. Tutti i candidati alle cariche devono essere soci iscritti a una delle sezioni costituenti il CAI Liguria; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari, e avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI; essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti la carica e possedere i requisiti di cui al Titolo VIII dello Statuto e del Titolo VIII del Regolamento Generale.
2. Non sono eleggibili alle cariche:
 - a. quanti hanno rapporti di lavoro dipendente con il CAI o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
 - b. quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
 - c. quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, e quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d. quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e. quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
 - f. quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.

Art. 20 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto a:
 - a. delegato alla AD e alla ARD, che è compatibile con tutte le altre cariche sociali, fermo quanto disposto dagli artt. 16 e 19 dello Statuto e dall'art. 56 del Regolamento Generale.
 - b. presidente sezionale, che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali;
 - c. componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.
 - d. componente del collegio dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o territoriali o delle strutture operative centrali.

Art. 21 – Decorrenza e durata della cariche sociali

1. Gli eletti alle cariche sociali del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CER. Gli eletti, giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione dell'elezione dei loro sostituti. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica sono indirizzate al PR e per conoscenza al segretario; sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

3. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di comunicazione scritta pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate;
4. Il componente che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al CDR che prende atto dell'avvenuta decadenza e, secondo i casi, il segretario del CDR comunica l'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per l'elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive nello stesso incarico.

Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del CAI Liguria, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, regionali e interregionali, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, avviene nella prima ARD ordinaria successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione dell'ARD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva ARD ordinaria.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Art. 23 – Disposizioni finale e transitorie

1. La assunzione del titolo ETS è subordinata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico del Terzo settore.

Riferimenti

Statuto CAI del 18-12-2010

Regolamento Generale CAI del 18-4-20

Statuto CAI Liguria del 18-10-20